

COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione n. 13 del 23/02/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI)"

Verbale n. 8 del 23/06/2021

La sottoscritta Dott.ssa Franca Furgiuele, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 27/11/2020.

PREMESSO CHE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) nr.1 del D.L.gs. 267/2000 (TUEL), l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTI

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento,
- il DL "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 che ha ulteriormente differito al 30-05-2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DATO ATTO

che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";

l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;

l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi agli rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione dei servizi anche prima della scadenza quinquennale";

DATO ATTO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ESAMINATA

Attentamente la proposta di deliberazione nr.13/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento TARI per la disciplina della Tassa Rifiuti"

ESPRIME

Per quanto di competenza **parere favorevole** alla proposta di deliberazione n. 13/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

Rivoli (TO), 23 giugno 2021

Il Revisore Contabile
Dott.ssa Franca Furguele

